

Aggregato alla Pontificia Facoltà Teologica "Teresianum" di Roma

Codice di comportamento

1. Premessa

L'appartenere, come studenti o docenti, all'Istituto Teologico Leoniano di Anagni

comporta il sentirsi parte non solo di un'istituzione accademica, ma anche di una

comunità, che, come tale, è regolata sia da relazioni sincere e rispettose che da norme

condivise. Tali norme hanno due obiettivi fondamentali:

1. aiutare la maturazione umana e spirituale dei componenti della comunità

accademica;

2. permettere il buon andamento dell'Istituto.

Si comprende bene che, nell'infrangere determinate norme, non si commette solo

un reato ma, cosa ancora più grave, si tradisce la fiducia della comunità stessa.

Per questi motivi si è reso necessario comporre questo codice di comportamento e

stabilire in maniera chiara le sanzioni applicabili.

2. Organi competenti a giudicare e prassi

2.1 Per gli studenti

Se la violazione viene imputata ad uno studente, l'organo competente ad

interpretare il codice di comportamento e a giudicare è la Commissione disciplinare,

formata dal direttore, dal vice-direttore, dal segretario e dal rettore del seminario.

Pag. 1

Aggregato alla Pontificia Facoltà Teologica "Teresianum" di Roma

Se lo ritiene opportuno, il direttore può associare alla Commissione, anche su

proposta degli altri componenti, uno o più professori che possano aiutare a dirimere

la questione.

Questi ultimi, però, danno solo un parere consultivo, a differenza dei membri

"stabili" della commissione, che decidono a maggioranza assoluta, dopo le dovute

consultazioni e dopo aver sentito tutti gli interessati, a partire da chi è coinvolto nella

presunta irregolarità.

Nelle votazioni per le questioni disciplinari degli studenti, in caso di parità, sarà il

direttore a dirimere la questione.

2.2 Per i professori

Se la violazione viene, invece, imputata ad un professore, l'organo competente ad

interpretare il codice di comportamento e a giudicare è il Consiglio d'Istituto,

convocato su istanza del direttore in via straordinaria, riunito con la sola componente

docente. Il procedimento è regolato dallo Statuto dell'Istituto Teologico Leoniano di

Anagni, art. 25, § 7-8.

Si fa qui presente che successivamente si utilizzerà sempre e solo la dicitura

«Consiglio d'Istituto», ma in tutti i casi è da considerare che tale organo venga ogni

volta convocato solo nella sua componente docente.

2.3 Prassi

L'avvio del procedimento nei confronti di studenti o professori compete sempre al

direttore, sia per decisione propria, sia su richiesta di chi viene a conoscenza del fatto

da giudicare.

Pag. 2



Aggregato alla Pontificia Facoltà Teologica "Teresianum" di Roma

Sia che si tratti di studenti che di professori, è sempre presupposta l'innocenza e

salvaguardata la buona fama della persona. Per questi motivi è fatto salvo il diritto di

essere ascoltati, per esporre e difendere la propria causa, anche con l'ausilio di esperti.

Tutti hanno anche il diritto di appellarsi, in seconda istanza, alla Facoltà Teologica

Teresianum di Roma, nella persona del preside, il quale poi dirimerà la questione

secondo il suo giudizio e la prassi stabilita dalla Facoltà.

In ultima istanza è sempre possibile l'appello alla Sede Apostolica.

In caso di irrogazione delle sanzioni previste per i casi «molto gravi», verrà sempre

data comunicazione scritta al vescovo competente, in caso di seminaristi, presbiteri o

laici, o al superiore, nel caso dei religiosi. Nel caso di sanzioni per i casi «gravi», il

direttore, sentita la Commissione didattica o il Consiglio d'Istituto, valuterà se dare

comunicazione ai superiori competenti.

3. Tipi di irregolarità

Le irregolarità si distinguono in «molto gravi» e «gravi» e, ad ogni categoria, è

associata una o più sanzioni.

Gli elenchi delle irregolarità di seguito esposti sono solo a titolo esplicativo. La

Commissione didattica o il Consiglio d'Istituto, rispettivamente per gli studenti e i

professori, possono contemplare altri comportamenti giudicati gravi o molto gravi.

3.1 Irregolarità molto gravi

Sono da considerarsi irregolarità molto gravi e imputabili sia a studenti che a

docenti, a meno che non sia espressamente indicato il contrario:

1. sostenere dottrine condannate dalla Chiesa o ritenute pericolose o nocive, sia

durante le lezioni che con divulgazione attraverso qualunque mezzo;

Pag. 3





Aggregato alla Pontificia Facoltà Teologica "Teresianum" di Roma

2. la violazione esterna e grave della morale cattolica, anche se fatta in ambiente extra-accademico, specie se il fatto è notorio;

3. falsificazione di documenti o informazioni amministrative;

4. asportazione o tentativo di asportazione a scopo di sottrazione furtiva di libri o documenti della Biblioteca o dell'Archivio;

5. danneggiamento doloso dei beni o della struttura del Leoniano;

6. la pubblicazione, sotto proprio nome, di un'opera scritta da un altro;

7. il plagio di un'opera scritta da un altro o, se si è a conoscenza, di un'idea sostenuta da un'altra persona, senza le dovute indicazioni della fonte, cioè secondo una chiara metodologia capace di evidenziare i riferimenti;

8. la falsificazione della documentazione citata in un'opera scritta o la parafrasi senza le dovute indicazioni bibliografiche di riferimento;

9. per gli studenti, la consegna, per un esame o per le valutazioni di fine ciclo, sotto proprio nome, di un'opera scritta da un altro;

10. per gli studenti, la consegna, come elaborato di un corso o per la valutazione di fine ciclo, di uno scritto già consegnato per un altro corso, a meno che il professore che riceve il testo per la seconda volta non ne sia a conoscenza e esprima il suo consenso almeno verbalmente;

11. per gli studenti, l'essersi procurato indebitamente il questionario per il compito scritto prima dell'esame;

12. per i professori, l'aver consegnato in anticipo il questionario per il compito scritto ad alcuni o a tutti gli studenti, a meno che, nel secondo caso, tale prassi non rientri nella metodologia d'esame dichiarata espressamente nella scheda *ECTS* approntata per il corso.



Aggregato alla Pontificia Facoltà Teologica "Teresianum" di Roma

### 3.2 Irregolarità gravi

Sono da considerarsi irregolarità gravi e imputabili sia a studenti che a docenti, a meno che non sia espressamente indicato il contrario:

- 1. la mancanza di rispetto alle persone;
- 2. il danneggiamento, senza dolo, dei beni e della struttura del Leoniano;
- 3. l'utilizzo dei luoghi del Leoniano in cui non si svolge ordinariamente l'attività accademica, a meno che non sia espressamente autorizzato dal rettore;
- 4. comportamenti reiterati che danneggino lo svolgimento della vita accademica;
- 5. condotta irregolare, anche senza commettere infrazioni, che provochi scandalo o grave turbamento dell'ordine disciplinare ecclesiale;
- 6. per gli studenti, comunicazione con altri per ricevere o dare aiuto durante l'esame orale;
- 7. per gli studenti, copiatura del compito altrui, comunicazione con altri per dare o ricevere aiuto, o consultazione di fonti non espressamente autorizzate dal professore, durante l'esame scritto;
- 8. per i professori, consegna dei voti dopo 30 giorni dalla fine della sessione.

### 4. Sanzioni per i diversi tipi di irregolarità

Le sanzioni sono stabilite dal direttore, sentita la Commissione didattica nel caso degli studenti, oppure il Consiglio d'Istituto per i professori.

Nel caso delle infrazioni elencate al par. 3.1 — e di altre ad esse equiparate —, una o più delle sanzioni elencate al par. 4.1 devono essere obbligatoriamente irrogate.

Nelle infrazioni di cui al par. 3.2 — e di altre ad esse equiparate —, le sanzioni stabilite al par. 4.2 possono essere applicate a discrezione del direttore, sempre sentiti la Commissione didattica o il Consiglio d'Istituto.



Aggregato alla Pontificia Facoltà Teologica "Teresianum" di Roma

### 4.1 Sanzioni per le infrazioni molto gravi

- 1. riparazione obbligatoria, oltre alla sanzione irrogata, di un eventuale danno materiale e/o morale;
- 2. l'espulsione dall'Istituto o, se si tratta di un docente, la sospensione o la dimissione dalla docenza;
- 3. la privazione della voce attiva e passiva, in modo definitivo o per un tempo, a giudizio della Commissione didattica, per gli studenti, o del Consiglio d'Istituto, per i professori;
- 4. se l'infrazione, specie se ricadente nel reato di plagio contemplato, anche se in modo non esaustivo, ai n. 6-10 del par. 3.1 —, dovesse essere scoperta dopo la registrazione del voto, o dopo il conseguimento di un titolo accademico, questo venga annullato. Nel caso di titolo accademico conseguito illecitamente, sia data comunicazione alla Congregazione per l'Educazione Cattolica tramite il Gran Cancelliere della Facoltà aggregante;
- 5. la privazione del conferimento del grado accademico per almeno un semestre;
- 6. la sospensione del diritto all'esame per la durata di tempo determinata della Commissione didattica. Si può anche stabilire che, ripetuto l'esame, il voto non potrà essere superiore al 18;
- 7. l'annullamento dell'esame o dell'opera consegnata;
- 8. un'ammonizione verbale o scritta.

Nel caso di irrogazione di una o più delle precedenti sanzioni, si ricorda che è fatto obbligo al direttore di dare comunicazione tempestiva al superiore di riferimento dello studente o del professore sanzionato.



Aggregato alla Pontificia Facoltà Teologica "Teresianum" di Roma

### 4.2 Sanzioni per le infrazioni gravi

- 1. equiparazione dell'infrazione a quelle molto gravi, e quindi con relative sanzioni, a discrezione del direttore sentita la Commissione didattica o il Consiglio d'Istituto, rispettivamente per gli studenti e i professori —, nel caso in cui si venga colpiti da almeno due ammonizioni, distinte e cumulative tra loro, anche per infrazioni differenti;
- 2. ammonizione e riparazione del danno morale, determinata dalla Commissione didattica;
- 3. ammonizione e riparazione del danno materiale, determinata dalla Commissione didattica, sentito eventualmente l'economato;
- 4. se la violazione non fosse stata ancora consumata, basterà la sola ammonizione della Commissione didattica;
- 5. per gli studenti, anche se le violazioni, ai n. 6-7 del par. 4.2, non fossero state consumate, l'esame sarà rinviato a discrezione della Commissione didattica, la quale deciderà se, ripetuto l'esame, il voto non potrà essere superiore al 18;
- 6. se un docente è passibile delle sanzioni di cui ai n. 2-3 del par. 4.2, queste possono essere cumulate a giudizio del Consiglio d'Istituto.

Approvato *ad experimentum*, per l'anno accademico 2018-2019, dal Consiglio d'Istituto, riunito in sessione ordinaria con tutti i suoi componenti — docenti, religiosi e studenti —, in data 07/09/2018.

Anagni, 07/09/2018

aggregato alla PONTIFICIA FACOLTÁ TERESIANUM ANAGNI \*

Il segretario

(don Antonio Galati)